



REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge Qualificata approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta dell'11 settembre 2006 con 43 voti favorevoli, 2 voti contrari, 3 Astensioni e 1 non votante:

LEGGE QUALIFICATA 12 SETTEMBRE 2006 N.2

MODIFICHE ALLA LEGGE 21 MARZO 1995 N. 42 "ISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E RIFORMA DELLE COMMISSIONI CONSILIARI", ALLA LEGGE 25 FEBBRAIO 2004 N. 26 E ALLA LEGGE 15 DICEMBRE 1994 N. 110.

Art. 1

Il primo comma dell'articolo 1 della Legge 21 marzo 1995 n. 42 è così modificato:

“Sono istituite le seguenti Commissioni Consiliari Permanenti che hanno competenza rispettiva nelle materie per ciascuna indicate:

- I Affari Costituzionali ed Istituzionali; Pubblica Amministrazione; Affari Interni, Protezione Civile, Rapporti con le Giunte di Castello; Giustizia; Istruzione, Cultura, Beni Culturali, Università e Ricerca Scientifica.
- II Affari Esteri, Emigrazione ed Immigrazione, Sicurezza e Ordine Pubblico, Informazione.
- III Finanze, Bilancio e Programmazione; Artigianato, Industria, Commercio; Turismo, Servizi, Trasporti e Telecomunicazioni, Lavoro e Cooperazione.
- IV Igiene e Sanità, Previdenza e Sicurezza Sociale, Politiche Sociali, Sport; Territorio, Ambiente e Agricoltura.”.

Quando nelle leggi attualmente in vigore si fa riferimento ad una delle Commissioni Consiliari Permanenti così come individuate dalla norma modificata con il presente articolo, l'assegnazione dei progetti di legge e degli argomenti avviene in base alla competenza per materia.

Art. 2

Il primo comma dell'articolo 3 della Legge 21 marzo 1995 n. 42 è così modificato:

“All’inizio della Legislatura e comunque a seguito della formazione di un nuovo governo ciascuna lista rappresentata in Consiglio Grande e Generale designa i propri componenti alle Commissioni Permanenti di cui all’articolo 1. Le Commissioni sono composte da venti Consiglieri nominati in modo da garantire:

- a) la presenza di tutte le liste rappresentate in Consiglio Grande e Generale;
- b) che alla maggioranza consiliare sia riconosciuta la maggioranza nelle Commissioni in misura pari almeno alla metà più uno dei componenti;
- c) il rispetto della proporzione dei Gruppi per quanto compatibile con i criteri di cui alle precedenti lettere a) e b).

Della designazione è data comunicazione al Consiglio Grande e Generale. Le liste rappresentate in Consiglio possono designare uno stesso Consigliere a più Commissioni. Al fine di garantire i principi e i criteri di cui alle superiori lettere a), b) e c) la composizione delle Commissioni dovrà essere aggiornata tramite decreto reggenziale.”.

Art. 3

L’ultimo comma dell’articolo 15 della Legge 11 marzo 1981 n. 21 (Regolamento Consiliare) e successive modifiche ed integrazioni, è così modificato:

“Le Commissioni Consiliari d’Inchiesta sono composte con gli stessi criteri previsti dall’articolo 3, primo comma, della Legge 21 marzo 1995 n. 42 e sue successive modifiche.”.

Art. 4

L’articolo 3 della Legge 25 febbraio 2004 n. 26 è così modificato:

“Art. 3
(Composizione)

La Commissione è nominata dal Consiglio Grande e Generale all’inizio della legislatura e per la durata della stessa.

Essa è composta da:

- un membro designato dalle organizzazioni sindacali;
- un membro designato dalle categorie economiche;
- un membro designato dalla Consulta delle Associazioni e delle Cooperative Culturali Sammarinesi;
- venti membri designati dalle liste presenti in Consiglio Grande e Generale, nel modo e con i criteri previsti dall’articolo 3 della Legge 21 marzo 1995 n. 42.

I membri della Commissione non possono essere membri del Consiglio Grande e Generale.”.

Art. 5

Il primo comma dell’articolo 80 della Legge 15 dicembre 1994 n. 110 è così modificato:

“La Commissione per la Gestione dell’Edilizia Sovvenzionata è così composta:

- quattro rappresentanti del Congresso di Stato o loro delegati;

- un rappresentante per ogni lista rappresentata in seno al Consiglio Grande e Generale;
- un rappresentante della Sezione Cooperative dell'Ufficio del Lavoro con voto consultivo.”.

Art. 6

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

Art. 7

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 12 settembre 2006/1706 d.F.R.

*I CAPITANI REGGENTI
Gian Franco Terenzi – Loris Francini*

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta